

REP. N. 53/2023 DEL 12/06/2023

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO CONFORME AI C.A.M. PER

IL PERIODO 2023-2026

IMPORTO STIMATO EURO 1.925.000,00 oltre iva di legge

CIG: 94687736AA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di giugno in Garbagnate Milanese nella sede comunale, in piazza De Gasperi n. 1, avanti a me dott.ssa Roberta Beltrame, Segretario Generale del Comune di Garbagnate Milanese, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune di Garbagnate Milanese, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi:

il geom. Fabrizio Bianchi, nato a Rho (MI) il 23/03/1961 CF BNCFRZ61C23H264J il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante, in qualità di direttore del settore "Opere Pubbliche e Manutenzioni" del Comune di Garbagnate Milanese, con sede in Garbagnate Milanese piazza De Gasperi n. 1 CF e PI 00792720153, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale e autorizzato con decreto sindacale del 28/07/2022 n. 12, munito di firma digitale a lui intestata ed in corso di validità, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato "Comune";

}, il quale

interviene in questo atto in qualità di Procuratore Speciale (in forza della procura speciale

del 30/05/2022 rep. 130 racc. 86 Notaio Dr. Gennaio la Mura notaio in Subiaco iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, registrata all'agenzia delle entrate di Tivoli in data 31/05/2022 al n. 3880 serie 1T) dell'impresa TERRITORIO STRADE AMBIENTE SRL CF/ P.IVA 06772410582 con sede legale in Roma via F. Tensi n. 116, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'impresa, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità io, Segretario Generale, sono certa, per conoscenza diretta e personale del geom. Fabrizio Bianchi e previa identificazione del

mediante esibizione di carta di identità rilasciata dal Comune

, mi chiedono di ricevere e

rogare il presente atto, al quale premettono che:

- con determina del direttore settore Opere Pubbliche e Manutenzioni n. 871 del 03/11/2022 venivano approvati gli elaborati tecnici relativi al "Servizio di manutenzione del verde pubblico e arredo urbano conforme ai C.A.M. da affidarsi in accordo quadro con unico operatore", per un importo di Euro 1.925.000,00, di cui per il servizio a base di gara Euro 1.910.562,50 ed Euro 14.437,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;
- con la medesima determinazione veniva indetta gara a procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante sistema di intermediazione Sintel di ARIA Spa di Regione Lombardia, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto e di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica dettagliati nel disciplinare di gara;
- con determina del direttore del settore Opere Pubbliche e Manutenzioni n. 251 del 22/03/2023 l'accordo quadro veniva aggiudicato alla società TERRITORIO STRADE

AMBIENTE SRL per l'importo stimato complessivo di Euro1.925.000,00 di cui per il servizio Euro 1.910.562,50 ed Euro 14.437,50 per oneri della sicurezza, oltre Iva;

- è stata verificata la sussistenza dei requisiti della Società di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, con la conseguente efficacia della determinazione n. 251/2023, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dalla nota del responsabile del procedimento in data 31/03/2023;

- attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, in data 17/02/2023 è stata inoltrata richiesta di informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0068957_20230217 e che, secondo il disposto all'art. 92, comma 3 del succitato decreto, si procede alla stipula del presente contratto, anche in assenza della informazione antimafia del Prefetto. Pertanto detto atto è stipulato sotto condizione risolutiva di successivo accertamento degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e delle cause previste dall'art. 84, comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo;

- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità della posizione dell'impresa, numero di protocollo INPS_34955411 con scadenza 01/07/2023;

Ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro ha per oggetto la manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano così come descritto all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione n. 871/2022.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, essendo derivate da stima preventiva, potranno essere variate in corso d'opera sia nella tipologia che nella frequenza, quantità e localizzazione, in funzione degli andamenti climatici, degli imprevisti, del perfezionamento

dei dati di rilievo, da diverse disposizioni da parte del Comune o dall'acquisizione in gestione di nuove aree a verde.

Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo quadro sono precisati nel capitolato speciale d'appalto e nell'elenco prezzi unitari.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche del Comune, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di servizi di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal R.U.P o dal D.L., resi dall'Appaltatore sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti dall'Appaltatore stesso con dettaglio adeguato alla natura e caratteristiche delle opere da eseguirsi. Detti interventi saranno oggetto di singoli contratti attuativi di volta in volta stipulati tra il Comune e l'Appaltatore.

Tutte le attività previste nell'appalto dovranno essere eseguite nel rispetto dei contenuti del D.M. 10 marzo 2020 – CAM Criteri Ambientali Minimi – ai fini di ottenere un servizio per la gestione del verde a ridotto impatto ambientale. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto seguendo, in particolare, le specifiche tecniche indicate nella normativa di riferimento, nel capitolato speciale d'appalto e dalla direzione del servizio.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Appaltatore a regola d'arte, nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartite dal R.U.P e dal D.L., nonché dalle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

A tal fine l'Appaltatore ha presentato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (prot. 14158 del 18/04/2023) e ha sottoscritto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dal Comune.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra il Comune e l'Appaltatore nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i servizi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione dei beni di proprietà o di

disponibilità del Comune, si procederà successivamente all'emissione di appositi Ordini di Lavoro/Servizio scritti o verbali o determinazioni del Comune.

ART. 3 – NATURA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro sono quelli risultanti dal capitolato speciale d'appalto, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei servizi, verranno impartite dalla Direzione dei Servizi.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei servizi oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni contratto Attuativo / Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Servizi.

Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei servizi, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il Comune, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l'importo contrattuale nei limiti di 1/5 (un quinto) dell'importo di affidamento e l'Appaltatore è obbligato ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Le opere consistenti nei Servizi di Manutenzione e di cui al capitolato speciale d'appalto saranno valutate a misura e / o in economia, secondo l'Elenco Prezzi posto a base di gara, sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale del 25,00%.

All'Appaltatore viene riconosciuto un corrispettivo annuo garantito al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad Euro 436.336,82 di cui Euro 3.272,53 per oneri della sicurezza.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato in Euro 1.925.000,00 di cui Euro 14.437,50 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge, e si intende comprensivo di tutti i servizi e prestazioni accessorie previsti dal capitolato, nonché degli

oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti al servizio e alle attività ivi previste, secondo quanto presentato nell'offerta tecnica.

Le eventuali prestazioni migliorative presentate in sede di offerta tecnica costituiranno obbligazione contrattuale al pari di ogni altra prestazione prevista dal presente contratto e saranno sottoposte alla medesima disciplina.

Tutti gli obblighi ed oneri in capo all'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale include tutte le altre imposte, tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il presente contratto, ad eccezione dell'Iva.

Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore sono a suo carico, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo.

Il pagamento del corrispettivo dei contratti applicativi sarà effettuato secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dai singoli contratti applicativi.

L'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, si adegua ad uniformarsi alle modalità adottate dal Comune e, pertanto si impegna ad emettere le fatture in formato elettronico in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52/2004, dal D.Lgs. n. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche il riferimento al CIG (Codice Identificativo di Gara), gli estremi della determina del contratto applicativo e i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere.

Resta espressamente inteso che, in nessun caso, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto, salvo quanto diversamente previsto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata o posta certificata da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014 e delle relative disposizioni di attuazione, se applicabili,

l'Iva non verrà liquidata all'Appaltatore, ma verrà versata direttamente all'Erario dal Comune e di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente Accordo Quadro avrà durata di anni 3(tre) pari a mesi 36 decorrenti dal 1° contratto applicativo, la cui consegna del servizio è stata effettuata in data 06/04/2023 e terminerà senza che il Comune comunichi disdetta alcuna.

Nel caso in cui l'importo contrattuale stimato venga raggiunto prima della scadenza contrattuale con i singoli contratti applicativi, l'Appaltatore non potrà vantare nessuna pretesa a riguardo.

La durata del contratto originario in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi agli stessi prezzi e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dei singoli contratti applicativi.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'Appaltatore lascerà i luoghi in perfetta efficienza, liberi di cose e attrezzature di sua proprietà e nel caso vi siano servizi in corso dovrà completarli in ogni loro parte in maniera da renderli eseguiti a perfetta regola d'arte.

L'esecuzione dei servizi sarà regolata dalle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e da quelle impartite dal Direttore dei Servizi.

ART. 6 – DISCIPLINARE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'impegno dell'Appaltatore a concludere contratti applicativi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti e meglio indicati nel capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione del servizio sarà oggetto di contratti applicativi che l'Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo dell'importo stimato e per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola il Comune alla conclusione di contratti applicativi per l'intero importo stimato, pertanto, l'Appaltatore non avrà nulla pretendere fintantoché il Comune non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, attraverso i contratti applicativi, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei successivi contratti applicativi e dei relativi progetti esecutivi.

ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica: in particolare si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 – PRIVACY

In osservanza al D.Lgs. n. 101/2018 e al regolamento europeo 2016/679 il Comune informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza e liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato regolamento.

ART. 9 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Appaltatore ha costituito, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura del 30,00% dell'importo contrattuale mediante fideiussione n. 202862 emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A. in data 16/05/2023 di Euro 231.000,00.

L'importo della suddetta garanzia è stato ridotto del 50% + 20% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'impresa risulta in possesso della certificazione ISO 9001:2015 come da certificato n. 14313/06/S valido dal 10/03/2021 al 12/03/2024 e della certificazione ISO 14001:2015 come da certificato n. EMS-8296/S valido dal 27/10/2020 al 26/10/2023.

La garanzia deve essere reintegrata nella misura legale ogni qualvolta il Comune abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, in caso di variazione al presente contratto.

ART. 10 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. A tal fine l'Appaltatore ha presentato copia di una polizza n. 311-000000699 con appendice n. 430646012 emessa da Generali Italia Spa con i seguenti massimali:

- RCT di Euro 25.000.000,00 massimale per sinistro;
- RCT di Euro 25.000.000,00 sottolimito per danni corporali;
- RCT di Euro 25.000.000,00 sottolimito per danni materiali
- SIR di Euro 50.000,00
- RCO di Euro 15.000.000,00 massimale per sinistro;
- RCO di Euro 10.000.000,00 sottolimito per prestatore di lavoro;
- RCO di Euro 5.000,00 franchigia per ogni prestatore di lavoro.

Se nei contratti applicativi sono previste forme assicurative diverse sarà cura dell'Appaltatore presentare quanto richiesto.

Se i contratti di assicurazione prevedono importi di scoperto o di franchigie, queste condizioni non sono opponibili al Comune.

ART. 11 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è consentito per i servizi che l'Appaltatore ha dichiarato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

E' vietata la cessione del presente contratto, a pena di nullità.

Nel caso di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 12 – PENALI E SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

Le penali e le sanzioni sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto e la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi e/o inadempienze.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, ha inviato comunicazione al Comune (nota prot. n. 14158 del 18/04/2023) degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, ad inserire, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Nell'ipotesi di cessione del credito, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore in caso di inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della città Metropolitana di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio derivante dal presente Accordo Quadro è soggetto al pagamento dell'Iva.

ART. 17 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

A tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:

il Comune presso il palazzo comunale di Garbagnate Milanese, piazza De Gasperi n. 1 – Garbagnate Milanese;

l'Appaltatore presso la sede legale in Roma via F. Tensi n. 116.

Ogni comunicazione e/o notificazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata a/r o posta certificata presso le rispettive sedi legali delle parti.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021, documento allegato al disciplinare di gara, impegnandosi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta del predetto codice, la cui violazione costituisce motivo di risoluzione della presente concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione di GC n. 12 del 1/3/2023 (sezione rischi corruttivi e trasparenza) del Comune l'Appaltatore dichiara:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, rapporti di collaborazione e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'Appaltatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012.

- l'insussistenza di rapporti da parentela o affinità entro il secondo grado e di altri vincoli, anche di lavoro o professionali, in corso o in riferimento ai tre anni precedenti, tra i responsabili / dipendenti del Comune che hanno avuto parte attiva nel procedimento relativo al presente affidamento.

ART. 19 – PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" è stato sottoscritto tra le parti il Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese (prot. n. 11521 del 03/04/2023), secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/09/2022.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, comporterà l'applicazione delle sanzioni in esso contenute, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge.

ART. 20 – RICHIAMO ALLE FORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti e il D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile.

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 21 – CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Richiesto dalle parti, io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n. 13 (tredici) pagine interamente scritte, escluse le firme, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva, con e alla mia presenza, con firma digitale la cui validità è stata da me verificata.

Per l'Amm. C.le : geom Fabrizio Bianchi mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005;

Per la Soc.: Claudio Rosino Raggi mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

In presenza delle parti io Segretario Generale rogante, dott.ssa Roberta Beltrame, ho sottoscritto il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.